

Accordo di composizione della crisi n. 1/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

Il giudice, dott.ssa Claudia Carissimi,

vista la proposta di accordo ex artt. 7, 8 e 9 della L. n. 3/2012 depositata da ■■■■■
■■■■■ nato a Gambatesa (CB) il 19.6.1939 e residente a Campobasso (CB) in
Viale XXIV Maggio n. 96;

rilevato, quanto alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda,
che:

1) l'istante, ex art. 7 L. 3/2012, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da
quelle di cui alla L. 3/2012, non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai
procedimenti disciplinati dalla predetta Legge, non ha subito, per cause a lui
imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis, ed ha fornito
documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione
economica e patrimoniale;

2) per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca è previsto il soddisfacimento
non integrale, ma in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della
collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al
valore di mercato attribuibile ai beni e ai diritti sui quali insiste la causa di
prelazione, come attestato dall'organismo di composizione della crisi, nel rispetto
di quanto disposto dall'art. 7 L. 3/2012;

3) tra i crediti oggetto dell'accordo non risultano crediti impignorabili ai sensi
dell'art. 545 c.p.c. per i quali deve essere garantito il pagamento integrale;

4) con riguardo alla ammissibilità di una moratoria superiore all'anno prevista
per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca (art. 8 comma 4) la più recente
giurisprudenza (cfr. in tal senso, *ex multis*, Cassazione n. 17391/2020) ne
ammette la moratoria superiore all'anno purché si attribuisca ai titolari di tali
crediti il diritto al voto anche in caso previsione di soddisfo integrale;

5) oltre alla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 alla proposta di accordo è, altresì, allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dall'istante nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto sulla solvibilità dello stesso negli ultimi cinque anni, l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori nonché il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che la proposta depositata è articolata nei seguenti termini:

- 1) pagamento integrale dei creditori prededucibili (OCC);
- 2) pagamento non integrale dei restanti creditori (privilegiati ovvero chirografari) per l'importo complessivo di euro 14.400,00, da corrispondersi in 24 rate mensili di euro 600,00 ciascuna (di cui le prime 23 rate da corrispondersi ad Agenzia delle Entrate Riscossione e l'ultima rata ad Agos Ducato spa), a far data dal mese successivo all'omologa, oltre all'ulteriore somma di euro 10.943,40, corrispondente all'importo di cui il proponente è creditore nei confronti della ██████████, in base alla sentenza n. 637/2020 del Tribunale di Campobasso, che sarà versata in favore dell'Avv. Carmelina Genovese non appena la società debitrice eseguirà, a sua volta, il pagamento nei confronti del proponente ██████████
- 3) utilità derivanti dai flussi di cassa futuri prodotti dalla pensione di cui il proponente è titolare, con ulteriore previsione di eventuale sostegno della figlia ██████████, appartenente al nucleo familiare del proponente e fino alla concorrenza della somma complessivamente offerta;

rilevato che, successivamente alle osservazioni formulate da alcuni creditori l'istante ha provveduto alla rimodulazione della proposta, integrandola con gli importi dovuti in favore dell'Avv. Genovese, per l'attività professionale prestata in favore del proponente nel richiamato giudizio contenzioso, concluso con esito favorevole per quest'ultimo;

rilevato che la proposta di accordo, come integrata, ha ricevuto voti favorevoli manifestati all'unanimità dei creditori ammessi al voto, mediante silenzio assenso da Agenzia delle Entrate Riscossione e Agos Ducato spa, nonché espressamente dall'Avv. Genovese;

ad abundantiam, si osserva, in ogni caso, l'astratta applicabilità della disciplina del cd. *cram down*, di cui all'art. 12 co. 3 quater 1. 3/2012, come modificato dalla l. 176/2020, secondo cui *“Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”*;

considerato che l'OCC ha trasmesso, ai sensi dell'art. 12, comma 1, ai creditori la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 della legge n. 3 del 2012, allegando il testo dell'accordo;

considerato che nella relazione depositata dall'OCC Avv. Roberto Di Iorio ai sensi dell'art. 12, comma 1, secondo periodo, si dà atto che non è pervenuta alcuna contestazione in ordine alla convenienza dell'accordo da parte dei creditori a norma del predetto comma, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano oggetto della proposta di accordo;

considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità e sostenibilità dell'accordo, con argomentazioni logiche ed esaustive, come tali integralmente richiamate nella presente sede;

rilevato che non si procede alla nomina del liquidatore dal momento che la proposta prevede il pagamento dei creditori esclusivamente mediante il pagamento di ratei mensili e non mediante l'effettuazione di attività di liquidazione;

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da [REDACTED] [REDACTED] nella formulazione seguita all'integrazione depositata in data 24.1.2022;

DISPONE

che il debitore ricorrente provveda, sotto la supervisione dell'OCC, Avv. Roberto Di Iorio, ad effettuare i pagamenti in favore dei creditori concorsuali, secondo le previsioni dell'accordo omologato;

che l'OCC Avv. Roberto Di Iorio, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando senza indugio ai creditori e al giudice eventuali irregolarità;

DISPONE

l'immediata pubblicazione del presente decreto sull'area dedicata del sito internet del Tribunale di Campobasso e nel registro delle imprese, a spese del ricorrente e a cura dell'OCC.

Dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10, co. 2, L. n. 3/2012 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente nonchè all'OCC.

Campobasso, 21 giugno 2022

Il giudice

Dott.ssa Claudia Carissimi